

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **OSSERVATORIO 01/2004**

OSSERVATORIO 01/2004

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Scioglimento dei consigli

1. Alle ipotesi di scioglimento dei consigli, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è aggiunta la mancata adozione degli strumenti urbanistici generali, qualora ne siano sprovvisti, entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi.

(art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326)

1.1. Trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita l'ente ad adempiere nei successivi quattro mesi, decorsi i quali avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio..

(art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8).

1.2. Gli statuti possono prevedere interventi sostitutivi, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'imposta pubblicitaria o del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle insegne viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'esercizio 2001.

(art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. I trasferimenti aggiuntivi, a decorrere dal 2002, determinati in 44,570 milioni di euro non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

1.2. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con decreto del ministero economia e finanze 7 gennaio 2003.

(in G.U. n.79 del 4 aprile 2003).

1.3. Entro il 19 maggio 2003 i comuni hanno trasmesso alle prefetture competenti per territorio il modello di certificazione approvato con il predetto D.M. attestante le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione.

1.4. L'erogazione del trasferimento complessivo, in fase di determinazione, avverrà a favore dei soli enti che hanno fatto pervenire al ministero interno le certificazioni entro il 20 novembre 2003. (circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 10 novembre 2003, n. F.L. 36/2003).

1.5. Per gli enti ai quali sono stati restituiti i certificati con istruttoria e che non li hanno rinviati, i pagamenti avverranno successivamente.

2. Con D.M. 7 aprile 2001 è stato ripartito il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2001, per la quota a saldo del 30%. (in G.U. n.258 del 6 novembre 2001).

3. Con deliberazione Cipe 25 luglio 2003 sono stati approvati i criteri di riparto ed il piano di riparto del fondo nazionale per la montagna, anno 2003. (in G.U. n.259 del 7 novembre 2001).

Risorse da definizione illeciti edilizi

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento. (art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326)

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito:
 - per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, entro il 31 marzo 2004;
 - per la metà dell'importo restante, entro il 30 giugno 2004;
 - per il saldo dell'importo, entro il 30 settembre 2004
 (allegato 1).

1.2. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, può essere determinato dal comune un incremento fino ad un massimo del 10 per cento dei diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi
 (art.32, c.40).

2.1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

3. Il 50 per cento delle somme riscosse dallo Stato a titolo di conguaglio dell'obbligazione è devoluto al

comune interessato con modalità stabilite da D.M..
(art.32, c.41).

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 25 novembre 2003 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 4,15% se di durata fino a 10 anni
- 4,50% se di durata fino a 15 anni
- 4,75% se di durata fino a 20 anni
- 4,95% se di durata fino a 25 anni
- 5,05% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.261 del 10 novembre 2003).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area;

è, pertanto, determinato come segue:

- 4,00%, se di durata fino a 10 anni;
- 4,35%, se di durata fino a 15 anni;
- 4,60%, se di durata fino a 20 anni;
- 4,80%, se di durata fino a 25 anni;
- 4,90%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 4,20%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,25%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,30%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,60%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,65%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,70%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,85%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,90%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,00%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,10%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,15%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%

- 5,25%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,30%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,40%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

2. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2003 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 4,10% se di durata fino a 10 anni
- 4,50% se di durata fino a 15 anni
- 4,75% se di durata fino a 20 anni
- 4,90% se di durata fino a 25 anni
- 5,05% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.273 del 24 novembre 2003).

2.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

d) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;

e) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.

f) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;

d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area;

è, pertanto, determinato come segue:

- 3,95%, se di durata fino a 10 anni;
- 4,35%, se di durata fino a 15 anni;
- 4,60%, se di durata fino a 20 anni;
- 4,75%, se di durata fino a 25 anni;
- 4,90%, se di durata fino a 30 anni.

2.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 4,15%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,20%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,25%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,60%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,65%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,70%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,85%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,90%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%

- 5,00%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,05%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,10%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,20%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,30%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,40%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

2.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

Stabilizzazione LSU

1. I comuni possono ottenere dalla Cassa DD.PP. mutui a tasso agevolato per realizzazioni finalizzate alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili.
(art.50, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato è a carico del fondo per l'occupazione per un ammontare fino a 5,16 milioni di euro.

1.2. Il tasso di interesse agevolato è stato stabilito con D.M. 26 giugno 2003 in misura pari a quello dei mutui ventennali diminuito di due punti percentuale.
(in G.U. n.180 del 5 agosto 2003).

2. Con D.M. 2 ottobre 2003 sono state definite le modalità applicative dell'intervento.
(in G.U. n.245 del 21 ottobre 2003).

2.1. La presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali dei progetti finalizzati deve avvenire entro il 19 dicembre 2003, unitamente a scheda riassuntiva e documentazione.
(nota ministero lavoro e politiche sociali, direzione generale ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, 30 ottobre 2003, n.2838).

2.2. I progetti ritenuti ammissibili dal ministero saranno finanziati con mutuo agevolato Cassa dd.pp. fino ad un onere complessivo pari alla somma impegnata di 5,6 milioni di euro.

2.3. Eventuali interessi di preammortamento saranno totalmente a carico dell'ente mutuatario.

Cassa depositi e prestiti

1. La Cassa dd.nn. è trasformata in società per azioni – CDP S.p.a. – entro il 2 dicembre 2004.

...La Cassa di Risparmio di Ancona... (art.5, c. 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La CDP S.p.a. finanzia le spese di investimento degli enti locali e le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici.
(art.5, c.7).

SERVIZI PUBBLICI

Servizi pubblici di rilevanza economica

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali sono dirette non più soltanto alla categoria dei servizi “di rilevanza industriale”, ma a tutti quelli “di rilevanza economica”.

(rubricazione art.113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall’art.14, c.1, lett. a, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Restano esclusi dal campo di applicazione della disciplina i settori dell’elettricità e del gas naturale.
(art.113, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall’art.14, c.1, lett. b).

2. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica può essere conferita, oltre che a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a società miste nelle quali il socio privato venga selezionato attraverso l’espletamento di gare ad evidenza pubblica ed a società a capitale interamente pubblico, a condizione che la parte pubblica eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici controllati.

(art.113, c.4 e 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall’art.14, c.1, lett. b, c, d, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2.1. I conferimenti in corso con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano automaticamente entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, con esclusione di quelli a società miste nelle quali il socio privato sia stato selezionato attraverso l’espletamento di gare ad evidenza pubblica ed a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con i soggetti pubblici controllanti.

(art.113, c.15, bis aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall’art.14, c.1, lett. h).

2.2. Il termine del 31 dicembre 2006 può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, in presenza di determinate condizioni.

(art.113, c.15 ter, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall’art.14, c.1, lett. h-bis).

3. La proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere conferita soltanto a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.

(art.113, c.13, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, modificato dall’art.14, c.1, lett. g, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2. Possono essere costituiti appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distribuitiva, nonché dell'intera filiera produttiva.

(art.6, c.1, lett. g, aggiunta al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, dall'art.23, c.2 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Servizi demografici

1. Il responsabile dell'ufficio anagrafe del comune è soggetto a sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione all'Inps dei decessi.

(art.46, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Assistenza ai disabili

1. Gli enti locali, sia singolarmente che congiuntamente, possono presentare progetti innovativi e sperimentali finanziabili, per un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, sul fondo nazionale per le politiche sociali.

(Direttiva ministero lavoro e politiche sociali 23 settembre 2003, in G.U. n.263 del 12 novembre 2003).

1.1. Il termine per la presentazione della richiesta di finanziamento è fissato all'11 dicembre 2003.

Innovazione tecnologica

1. 'E istituito un fondo con una dotazione, per l'anno 2003, di 100 milioni di euro per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni.

(art.26, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Con decreti ministeriali saranno stabilite le modalità di finanziamento del fondo e la sua ripartizione, individuati i progetti da finanziare e definite le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento.

(art.26, c.1, 2 e 3).

1.2. Con D.M. 14 ottobre 2003 sono disciplinate le procedure e le modalità di finanziamento del fondo. (in G.U. n.269 del 29 novembre 2003).

1.3. Sono finanziabili progetti, anche presentati congiuntamente da pubbliche amministrazioni, ad alto contenuto innovativo ed elevata valenza strategica, per un importo pari al valore intero o parziale del progetto.

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 27 agosto 2003 è stata impegnata la somma di 30 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario, anno 2003, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.
(in G.U. n.262 dell'11 novembre 2003).

LAVORI PUBBLICI

Attività urbanistico - edilizia

1. I comuni sono supportati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'applicazione di misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, di incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e di definizione degli illeciti edilizi.

(art.32, c.5, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2. Un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 è destinato ad interventi, che saranno individuati con D.M., diretti alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio.

(art.32, c.6).

3. Un fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 è destinato ad attivare un programma predisposto d'intesa con soggetti pubblici interessati per interventi di riqualificazione di ambiti territoriali di rilevanza e interesse nazionale caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio; gli ambiti territoriali saranno individuati con D.M. da emanare entro l'1 dicembre 2003.

(art.32, c.9).

4. Un fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 è destinato alla realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, predisposto d'intesa con i soggetti pubblici interessati, nelle aree che saranno individuate con D.M. da emanare entro l'1 dicembre 2003.

(art.32, c.10).

5. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa dd.pp. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.

(art.32, c.12).

5.1. Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di spese di gestione, in un periodo massimo di cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.

5.2. Qualora le anticipazioni non vengano restituite, provvede il ministero dell'interno trattenendo le somme dei trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo.

somme dai trasferimenti in favore dei comuni a qualsiasi titolo.

6. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.
(art.32, c.25/28 e allegato 1).

6.1. La domanda di definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004.
(art.32, c.32 e 35).

6.2. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:
a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio entro il 31 marzo 2004;
b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 settembre 2004;
c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 30 settembre 2004;
d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 settembre 2004;
e) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 settembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.
(art.32, c.37).

7. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso.
(art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.32, c.49 ter).

8. Le aziende erogatrici di servizi pubblici devono comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi.
(art.48, c.3 ter, aggiunto al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dall 'art.32, c.49 quater).

Interventi infrastrutturali

1. Un fondo di 73.487.000 di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 è destinato ad interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per fare fronte ad eventi straordinari; gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare saranno individuati con D.M.
(art.32 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n.326).

Edilizia scolastica

1. Per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e le modalità ivi previsti, sono state rese disponibili risorse per mutui, assumibili negli anni del 1998 al 2013 con la Cassa DD.PP., con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
(art. 1, c. 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).

1.1. Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte delle collettività; l'acquisizione di aree

di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività, l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione.

1.2. Il terzo piano triennale (2003-2005) di attuazione del piano di edilizia scolastica prevede un impegno dal 2004 di 30,987 milioni di euro per 15 anni ed un impegno dal 2003 di 10,00 milioni di euro, sempre per 15 anni.

(art.45, c.1, e tabella 2 allegata, legge 28 dicembre 2001, n.448; tabella 1, allegata alla legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.3. Con D.M. 30 ottobre 2003 sono state determinate le somme ripartibili per le prime due annualità, 2003 e 2004 ed è stata operata la ripartizione tra le regioni dei finanziamenti. (in G.U. n.262 dell'11 novembre 2003).

1.4. Le somme disponibili per l'attivazione dell'annualità 2003 sono di complessive euro 112.600.641,48.

1.5. Le somme disponibili per l'attivazione dell'annualità 2004 sono di complessive euro 348.915.607,75.

1.6. I finanziamenti sono disponibili sotto forma di mutui Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

1.7. Nella scelta degli interventi da finanziare, oltre che degli indirizzi espressi nel D.M. di cui al precedente punto 1.3., si terrà conto della celerità di esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva, disponibilità delle aree ed assenza di vincoli di carattere normativo.

Interventi per la sicurezza stradale

1. Con D.M. 13 novembre 2003 è stato approvato il bando di gara per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento della sicurezza stradale delle regioni, delle province e dei comuni. (in G.U. n.267 del 17 novembre 2003).

1.1. Per gli interventi da finanziare, il programma annuale di attuazione 2003 del piano nazionale della sicurezza stradale prevede un impegno di euro 5.164.569,00 per quindici anni.

Bandi di gara

1. Gli elementi, i pesi o punteggi ed i sub pesi o sub punteggi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere indicati, oltre che nei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici inseriti nei siti Web delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati nelle GG.UU..

(Determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 29 ottobre 2003, n.16/2003, in G.U. n.268 del 18 novembre 2003).

Ristrutturazione edilizia

1. Con circolare ministero delle infrastrutture e trasporti 7 agosto 2003, n. 4174, sono stati forniti

1. Con circolare ministero delle infrastrutture e trasporti / agosto 2003, n.41 /4, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia.
(in G.U. n.274 del 25 novembre 2003).

PATRIMONIO PUBBLICO

Acquisizione di immobili

1. È soppresso il vincolo che limitava gli enti locali alla acquisizione di immobili oggetto di cartolarizzazione a quelli non aventi uso residenziale da destinare a finalità istituzionali, potendosi ora procedere anche all'acquisto di unità immobiliari residenziali, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori.
(art.3, c.17 bis, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 dicembre 2001, n.410, aggiunto dall'art.26, c.8, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Per l'acquisizione, possono essere costituite società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica.

1.2. Gli immobili residenziali acquisiti devono essere assegnati a soggetti in particolari condizioni di disagio economico.

Beni d'interesse artistico e storico

1. I beni mobili e immobili degli enti locali appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario, sono sottoposti alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sarà effettuata una verifica sulla sussistenza o meno dei requisiti in materia di beni culturali e ambientali.
(art.27, c.1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Il riscontro della sussistenza dei requisiti determina la definitiva sottoposizione dei beni ai vincoli per la tutela; l'assenza dei requisiti comporta l'avvio della procedura di sclassificazione e la successiva alienabilità.

1.2. La verifica, ad opera delle soprintendenze, è avviata a richiesta degli enti, con istanza corredata dalle schede descrittive dei singoli beni.
(art.27, c.12).

Società di trasformazione urbana

1. Regioni e province possono partecipare a società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana, promosse dal ministero economia e finanze per la valorizzazione,

trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.
(art.30, c.1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili spettante agli azionisti pubblici, da determinare con D.M., è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

2. Il ministero economia e finanze può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dai comuni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.
(art.30, c.2).

CONTRATTI E APPALTI

Con l'art.15 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, che fa seguito all'art.5 aggiunto al D.L. 24 giugno 2003, n. 143, dalla legge di conversione 1 agosto 2003, n.212, sono state apportate modifiche alla disciplina sugli acquisti di beni e servizi con l'utilizzo delle convenzioni Consip, dettate dall'art.24 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Nelle parti che seguono, è riproposta la disciplina integrale del predetto art.24 della legge finanziaria 2003 e le modifiche ad essa apportate. I riferimenti degli articoli non diversamente specificati sono alla legge 27 dicembre 2002, n.289.

Acquisto di beni e servizi

1. Per l'acquisizione di beni e di servizi di valore superiore a 50.000 euro non è più obbligatorio procedere mediante gara (aste o licitazioni) aperta o ristretta.
(art.24, c.1, abrogato).

1.1. L'abrogazione dell'obbligo, riporta a 200.000 euro, soglia comunitaria, il valore dei servizi e delle forniture al di sopra del quale deve procedersi ad acquisizione mediante gara aperta o ristretta.

1.2. 'E, di fatto, abrogata la disposizione che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione; il dipendente che ha sottoscritto il contratto non è più chiamato a rispondere a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti; la stipula dei contratti non è più causa di responsabilità amministrativa.
(art.24, c.4).

2. Alla trattativa privata, nelle ipotesi consentite dalla legge, può farsi ricorso solo in casi eccezionali e motivati.
(art.24, c.5).

2.1. Nei casi eccezionali e motivati che ne consentono il ricorso, la trattativa privata deve essere preceduta da una documentata indagine di mercato.

2.2. Di ogni trattativa privata deve essere data comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

2.3. Sarà probabilmente da rivedere l'interpretazione logico-sistematica, per la quale l'obbligo della comunicazione scatta con il superamento del limite di valore di 50.000 euro e riguarda anche le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi.
(deliberazione 27 febbraio 2003, n.7, Corte dei conti).

2.4. Analogamente per l'obbligo di comunicazione degli acquisti di beni e servizi superiori a 50.000 euro, effettuati a trattativa privata o mediante cottimi fiduciari, riguardante tutti gli enti locali, di qualsiasi dimensione.

2.5. Le comunicazioni devono riportare tutti gli elementi costitutivi del contratto (soggetti contraenti, oggetto, importo, durata, clausole penali), nonché l'indicazione delle eccezionali circostanze e dei motivi che hanno giustificato il ricorso alla trattativa privata, unitamente ai dati relativi alla indagine di mercato previamente esperita.

2.6. L'adempimento della comunicazione deve essere soddisfatto con la massima tempestività allorché l'obbligazione sia stata perfezionata.

3. I limite al ricorso alla trattativa privata, di cui al punto 2., costituisca norma di principio e di coordinamento, quindi, vincolanti anche per le regioni.

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Il ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello stato.
(art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a..
(D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).

1.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.
(art.24, c.6 bis, aggiunto).

1.3. La Consip può stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di uno o più enti, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta degli enti medesimi, le attività di stazione appaltante.
(art.24, c.6).

2. Il ministero del tesoro promuove aggregazioni di province di comuni, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e di servizi alle migliori condizioni di mercato, con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale.

(art.59, c.1 e 2, legge 23 dicembre 2000, n.388).

3. Il ministero del tesoro promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni pubbliche, al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa ed i risultati conseguiti, sia in relazione agli acquisti di cui alle convenzioni concluse dalla Consiep S.p.a. che alle convenzioni concluse dalle aggregazioni di province e comuni.

(art.59, c.6, legge 23 dicembre 2000, n.388).

4. Gli enti diversi dagli enti locali hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip limitatamente all'acquisto di beni ed all'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro che saranno individuate con D.M. da emanare entro il 31 ottobre 2003.

(art.24, c.3, primo periodo, e c.3 bis).

5. Gli enti locali hanno facoltà, e non l'obbligo, di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, non sono più obbligati ad adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso, bensì devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

(art.24, c.3, secondo periodo).

5.1. Può essere stipulato ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni Consip qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle convenzioni medesime. In tal caso, i contratti conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa a carico del dipendente che li ha sottoscritti.

(art.24, c. 4 bis).

5.2..Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzioni non devono più essere sottoposti al controllo dell'organo di revisione.

6. Gli enti locali emanano direttive per promuovere l'adesione alle convenzioni anche negli enti ed aziende controllati

(art.24, c.7, legge 28 dicembre 2001, n.448).

7. Il ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip..

(art.28, c.1 e 2).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1996 al 2001) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1997 al 2001).
(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1 D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 marzo 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni.
(art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Lavoro autonomo occasionale

1. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro.
(art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Per il versamento del contributo si applicano stesse modalità e termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Comunicazione mensile dati

1. I sostituti d'imposta obbligati al rilascio della certificazione unica (Cud) sono tenuti a trasmettere all'Inpdap, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie al calcolo dei contributi dei singoli lavoratori.

(art.44, c.9, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La trasmissione telematica deve avvenire mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005.

1.2. Entro il 30 giugno 2004 saranno emanate dagli Istituti previdenziali le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi.

Collaborazioni coordinate e continuative

1. Fermo restando l'aliquota contributiva Inps del 10% sui compensi corrisposti ai soggetti che siano assicurati previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria, il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio aumenta al 17,39% nel 2004 e crescerà dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%.
(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Per il biennio 2002-2003 l'aliquota contributiva Inps, per contributo previdenziale, di cui i 2/3 sono a carico dei committenti, è stato del 14% (nel precedente biennio 2000-2001, era del 13%); nel prossimo 2004, sarà del 17,30% (salvo diversa disposizione interpretativa dell'Inps che dovesse includere anche l'addizionale dello 0,09% destinato al "fondo rottamazione negozi" ma che non dovrebbe gravare sui Co.Co.Co.).

2. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15%.
(art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo per i quali, ai fini Irpef, è stata modificata la qualificazione reddituale da redditi di lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, restano soggetti alla gestione separata presso l'Inps.
(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, e non più all'art.49, c.2, lett. a, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342).

3.1. Continua, pertanto, ad applicarsi il contributo, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno 2003 e 2004:

- 10%, confermato nel 2004, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 10%, confermato nel 2004, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 12,5%, che salirà al 15% nel 2004, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 14%, che salirà al 17,30% nel 2004, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.

3.2. La base imponibile retributiva è costituita dal reddito imponibile al netto della quota di un terzo del contributo a carico del collaboratore.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1996 al 2001) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1997 al 2001).
(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 marzo 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni. (art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Ritardati od omessi versamenti

1. I ritardati od omessi versamenti possono beneficiare della definizione con disapplicazione delle sanzioni, qualora le dichiarazioni da cui risultano le ritenute non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2002 e il termine di scadenza dei versamenti omessi o tardivi sia scaduto prima del 31 ottobre 2002.

(art.9 bis aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, art.5 bis, c. 1, lett. d, art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle somme non versate alla scadenza ordinaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria, entro il 16 marzo 2004.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1997 al 2001) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1998 al 2001).

(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 marzo 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo

d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni. (art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Condono tombale

1. I periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (periodi dal 1998 al 2001 e dal 1997 al 2001 in caso di dichiarazione omessa) possono beneficiare della definizione automatica per gli anni pregressi. (art.9, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La definizione automatica si perfeziona con la presentazione, a pena di nullità, entro il 16 marzo 2004, di dichiarazione relativa a tutte le imposte condonabili e a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili e con il versamento delle somme dovute.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla definizione automatica per gli anni pregressi, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi d'imposta è prorogato di due anni. (art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Ritardati od omessi versamenti

1. I ritardati od omessi versamenti possono beneficiare della definizione con disapplicazione delle sanzioni, qualora le dichiarazioni da cui risultano le imposte non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2002 e il termine di scadenza dei versamenti omessi o tardivi sia scaduto prima del 31 ottobre 2002. (art.9 bis aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, art.5 bis, c. 1, lett. d, art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle somme non versate alla scadenza ordinaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria, entro il 16 marzo 2004.

Manutenzione fabbricati

1. 'E prorogata dal 30 settembre 2003 fino al 31 dicembre 2003 la riduzione dal 20% al 10% dell'aliquota applicabile alle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

(art. 7, c. 1, lett. b, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.9, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448, dall'art.2, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289, e dall'art.24, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Restano, esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.

(circolare Ministero finanze, 29 dicembre 1999, n. 247/E).

Rimborsi

1. La garanzia da prestare per ottenere il rimborso dell'Iva, che doveva essere valida fino alla scadenza dei termini per la notifica dell'accertamento relativo all'anno d'imposta interessato, dal 2 ottobre 2003 ha un ulteriore limite di tre anni, per cui la durata della garanzia medesima dovrà coprire il minore dei due limiti anzidetti.

(art.38 bis, c.1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.9, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1996 al 2001) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1997 al 2001).

(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 marzo 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni.

(art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Condono tombale

1. I periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (periodi dal 1997 al 2001 e dal 1996 al 2001 in caso di dichiarazione omessa) possono beneficiare della definizione automatica per gli anni pregressi. (art.9, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La definizione automatica si perfeziona con la presentazione, a pena di nullità, entro il 16 marzo 2004, di dichiarazione relativa a tutte le imposte condonabili e a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili e con il versamento delle somme dovute.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla definizione automatica per gli anni pregressi, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi d'imposta è prorogato di due anni.

(art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Ritardati od omessi versamenti

1. I ritardati od omessi versamenti possono beneficiare della definizione con disapplicazione delle sanzioni, qualora le dichiarazioni da cui risultano le imposte non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2002 e il termine di scadenza dei versamenti omessi o tardivi sia scaduto prima del 31 ottobre 2002.

(art.9 bis aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, art.5 bis, c. 1, lett. d; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle somme non versate alla scadenza ordinaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria, entro il 16 marzo 2004.

26 FEBBRAIO

Funzioni e servizi catastali

- Acquisizione da parte dei Comuni delle funzioni catastali.
(nota ministero economia e finanza 20 febbraio 2002, n.2693; documento "catasto ai comuni")

febbraio 2002; comunicato stampa ministero economia e finanze, agenzia del territorio, 21 febbraio 2002).

28 FEBBRAIO

Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente.
(deliberazione Agenzia n. 12/2 - 1998).

Flussi di cassa

- Segnalazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall'Ente nel 2° bimestre 2004, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti disposti nello stesso 2° bimestre dell'anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell'importo che si ritiene dover prelevare, tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all'Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Trasferimenti statali

- Attribuzione alle province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari ad 1/3, dei contributi 2004 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
(art.9, c.4, lett. a, D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30; art.47, c.2, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.27, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).
- Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione attestante l'ammontare dei pagamenti che dovranno essere eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2004, ai fini dell'attribuzione della 1^a rata del contributo erariale.
(D.M. 22 dicembre 2000, in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001).

28 FEBBRAIO

Acquedotti e fognature

- Trasmissione annuale, da parte dei soggetti gestori degli impianti, al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici - di appositi rapporti indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite.

(D.M. 8 gennaio 1997, n. 8, in G.U. n. 90 del 18 aprile 1997).

Conto degli agenti contabili interni

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2003, da parte dell'economista, del consegnatario di beni e degli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.

(art.233, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Conto del tesoriere

- Termine per la resa del conto relativo all'esercizio finanziario 2003, da parte del tesoriere.

(art.226, c.1, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).

Contributi all'ARAN

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN.

(D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001).